

Codice XST024

D.D. 16 giugno 2020, n. 281

**Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all' A.T.I. CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI - COIVER CLADDING SRL per "rivestimenti facciata in ardesia attinenti la categor**



**ATTO DD 281/XST024/2020**

**DEL 16/06/2020**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT**

**OGGETTO:** Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'A.T.I. CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI – COIVER CLADDING SRL per “rivestimenti facciata in ardesia attinenti la categoria OS6” riconducibili alla categoria prevalente OG1 in cui sono ricompresi.

#### **Premesso che:**

. con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

. con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi

Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

. in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75 ) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti *omissis* euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante

Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del

ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 ( Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;
- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della ex cosiddetta perizia di variante n. 5 (in seguito Atto ricognitivo di assestamento tecnico contabile) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;
- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto "Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi." ;
- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di €7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44= per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 of.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri

correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la *redigenda* ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 é stato adottato provvedimento avente ad oggetto "*Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7*";

**vista** la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

**atteso** che l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi con Capogruppo la Soc. Coop COOPSETTE aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: "cat.OG1" come di seguito riportato per estratto:

"CAT. PREVALENTE OG1 – 30%

...omissis...

OPERE ARCHITETTONICHE

...omissis...

*murature*

*intonaci*

*coloriture e verniciature*

*divisorie*

*posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni*

*formazione pavimenti in cls*

*posa manufatti in pietra*

...omissis...";

**vista** la nota prot. n. 141/20 AR del 17.03.2020, e la documentazione ad essa allegata, acclarata in data 18.03.2020 al prot. n. 13527/XST0024, di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo all'A.T.I. CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI (Part. IVA 06080630962) con sede in Milano – Corso Sempione 15/ A, in qualità di mandataria, COIVER CLADDING S.r.l. (Part. IVA 06440260963) con sede in Cormano (MI), Via Angelo Bizzozzero 93, in qualità di mandante, per lavori di "*rivestimenti facciata in ardesia attinenti la categoria OS6*" per l'importo presunto di Euro 85.400,00 compresi oneri di sicurezza per € 2.500,00 e oltre IVA , ripartiti, in forza dell'Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento sottoscritto in data 06.02.2020 alla presenza

del Notaio Dottor Enrico TOMMASI iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, Rep. n. 46179, registrato a Monza e Brianza il 07.02.2020 al n. 3536 serie IT, secondo le seguenti quote:

- CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI 80%
- COIVER CLADDING S.r.l. 20%;

**visto** il contratto n. G201904102wl del 07.02.2020, stipulato tra Società Consortile esecutrice di Imprese riunite TORINO SOC. CONS. A R.L. ed il subappaltatore, trasmessi dall'Appaltatore in allegato alla suddetta istanza prot. n. 141/20 AR del 17.03.2020 ;

**vista** altresì la lettera, del CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI di affidamento all'Impresa NICOLAIEV CRACIUN LIVIU quale Impresa esecutrice per conto del Consorzio capogruppo mandatario stesso, pervenuta in allegato alla predetta istanza;

**visti** i rilievi evidenziati, in merito alla sopra citata istanza, dalla Direzione Lavori con nota prot. SCR 0002973 dell'1.04.2020, acclarata il 02.04.2020 al prot. n. 15063/XST024;

**vista** la comunicazione pervenuta dall'A.T.I. appaltatrice prot. n. 164/20 AR del 03.04.2020, acclarata al prot. n. 15258/XST024 del 06.04.2020, in parziale riscontro ai rilievi della Direzione Lavori, di cui alla predetta nota prot. SCR 0002973 dell'1.04.2020;

**richiamata** la nota prot. n. 15531/XST024 dell'08.04.2020 con la quale la Stazione Appaltante, con riferimento all'istanza di subappalto in argomento, nel comunicare all'A.T.I. Appaltatrice la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento di ulteriore documentazione integrativa attestante il possesso dei requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico professionali necessari all'esecuzione di tali lavorazioni, ha richiesto contestualmente alla Direzione Lavori di voler fornire precisazioni in merito *“all'ascrivibilità dei lavori indicati nell'istanza di subappalto in cat. OS6 ad opere di perizia 4, 6 o 7 (ciò onde accertare, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, la rispondenza e riconducibilità delle lavorazioni oggetto di istanza di subappalto a categorie di opere ricomprese in successive varianti indicate in sede di offerta o di variante come subappaltabili, considerato che la categoria OS6 è stata introdotta in sede di perizia 4 e di seguito integrata in sede di perizie nn. 6 e 7)”* alle valutazioni tecniche circa la documentazione integrativa, di cui ai punti A e B, che l'Impresa dovrà produrre ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza di subappalto in assenza di SOA”;

**vista** la successiva nota prot. SCR 3233 del 15.04.2020, acclarata in pari data al prot. 15986/XST024, con cui la Direzione Lavori, in riferimento alla nota CMB prot. n. 141/20 AR del 17/03/202, alla nota prot. SCR n. 2973 del 01/04/2020 ed alla nota CMB prot. n. 164/20 AR del 03/04/2020, rammenta all'Appaltatore che: *“non è ancora pervenuta all'Ufficio scrivente la documentazione richiesta a cura dell'Appaltatore, benché nella ns precedente nota fosse stato espressamente indicato un congruo tempo per definire correttamente la pratica.*

*Ciò viene rimarcato esclusivamente per il rispetto e l'organizzazione del reciproco lavoro, evidenziando per il caso di specie anche le mancanze dell'Appaltatore quando avvengano per svariate motivazioni di cui non si vuole discutere, visto che, a parte inversa, diventano occasioni per doglianze di vario genere finalizzate ad aumentare il contenzioso in essere.*

*Le norme ben definiscono i comportamenti, le tempistiche ed i doveri, mentre il rispetto e l'organizzazione degli uffici, di primaria importanza in appalti simili, spesso vengono arbitrariamente “aggirati” e poco rispettati dall'Appaltatore.*

*Onde evitare fraintendimenti di sorta, per quanto concerne in particolare la questione dei subappalti e/o subcontratti, specie per il grande numero di richieste, si dispone che la documentazione debba essere correttamente e compiutamente predisposta dall'Appaltatore per*

*agevolare l'istruttoria degli Uffici preposti (in particolare quello che dirigo), vista la sempre ricordata urgenza in ogni doglianza menzionata.*

*Nel caso in cui, per qualunque motivo non prevedibile, si rendesse necessario integrare la richiesta iniziale – perché segnalato dall'ufficio scrivente durante l'istruttoria di competenza-, l'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare i tempi indicati nell'apposita nota al riguardo inviata da questo Ufficio.*

*Per quanto attiene il “Parere contratto di subappalto G201904102 wl del 07/02/2020 A.T.I. tra Consorzio Imprese Artigiane e Installatori (mandataria) e COIVER CLADDING srl”, di cui, beninteso, non si è ricevuta l'integrazione documentale entro i termini indicati (06/04/2020), si soprassiederà certi che la documentazione arriverà nel più breve tempo possibile.*

*Resta inteso che prima di autorizzare il subappalto, trattandosi di lavorazioni relative a rivestimento di pareti con materiali modificati rispetto al progetto esecutivo e non approvati dalla S.A. con atto formale (perizia di variante), i cui materiali erano già tutti forniti in cantiere dall'ATI precedente e mai approvati dall'attuale Direzione Lavori, è indispensabile per questa D.L. disporre della documentazione richiesta con la nota SCR prot. n. 2973 del 01/04/2020 in riferimento, con i verbali di cantiere e con le mail dell'ing. Bruni quale Direttore Operativo Strutture Secondarie, per verificare l'idoneità della soluzione sia strutturale che edile.....omissis.....”;*

**atteso** che l'Appaltatore, con nota prot. n. 172/20 AR del 15.04.2020, acclarata al prot. n. 16016/XST024 del 16.04.2020, ha riscontrato quanto richiesto dalla Direzione Lavori con nota prot. SCR 0002973 dell'1.04.2020 e con nota prot. SCR 3233 del 15.04.2020 e quanto domandato dalla Stazione Appaltante con la richiamata nota prot. 15531/XST024 dell'08.04.2020;

**vista** la nota prot. n. 20134/XST024 del 21.05.2020 con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato alla Direzione Lavori di essere in attesa delle valutazioni domandate con la suddetta nota prot. n. 15531/XST024 dell'08.04.2020, ivi incluse le valutazioni tecniche circa l'adeguatezza e l'eshaustività della documentazione prodotta per la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in assenza di SOA nella Categoria indicata nell'istanza di subappalto da parte della mandataria e mandante dell'A.T.I. subappaltatrice;

**visto** il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:

*“2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.*

*3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”;*

**dato atto** che in considerazione della disciplina innanzi richiamata, la categoria di lavorazioni OS6 non era stata evidenziata nella documentazione di gara, e che tale categoria é stata introdotta in occasione della perizia n. 4 approvata;

**atteso che**, come in varie occasioni evidenziato nella corrispondenza agli atti nonché nelle Determinazioni di autorizzazione ai subappalti assunte in considerazione della richiamata disciplina vigente all'atto dello svolgimento della gara per l'appalto dei lavori in argomento di cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000 e al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., le istanze di subappalto in categorie di lavorazioni non evidenziate nella documentazione di gara e non afferenti ad opere introdotte con successive perizie di variante in corso d'opera (come nei casi di lavori di ripristino) possono essere



prese in considerazione nell'ambito di procedimento di autorizzazione al subappalto, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò rilevando ai fini del tetto massimo del 30% della quota subappaltabile in tale categoria di lavorazioni, qualora non afferenti a lavorazioni di ripristino di vizi, giusto il parere del Settore Avvocatura reso con nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

**visti:**

1. l'estratto del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici" emesso dall'ANAC e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che all'art. 2\_3\_4) "Utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione" precisa:

*"A) Con riguardo alla qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell'art. 85 è stabilito che «le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette». Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento).";*

2. la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi ANAC) n. 8/2002 del 07.05.2002 che precisa (risposte al punto G) comma c) che: *"i certificati di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come specificato dall'Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti"* ;

**visto** il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 4452 del 03.06.2020, acclarato in pari data al prot. n. 21398/XST024, con il quale comunica che:

*"In riferimento alla nota dell'ATI originaria del 17/03/2020 in oggetto si precisa che le lavorazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione al subappalto per € 85.400,00 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza, alla A.T.I. tra Consorzio Imprese Artigiane e Installatori (mandataria) con sede in Milano - 20145 (MI) Corso Sempione 15/A P. IVA 06080630962 e COIVER CLADDING srl (mandante) con sede in Cormanò (MI), Corso Sempione 15/A via A. Bizzozzero, 93 P.IVA 06440260963, sono attinenti al rivestimento facciate in ardesia per le pareti del Centro Servizi; la richiesta fa riferimento alla categoria OS6 "FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 - Allegato A.*

*A seguito delle richieste del RUP in ordine all'ascrivibilità dei lavori indicati nell'istanza di subappalto in cat. OS6 ad opere di perizia 4, 6 o 7, onde accertare la rispondenza e riconducibilità delle lavorazioni oggetto di istanza di subappalto a categorie di opere ricomprese in successive varianti indicate in sede di offerta o di variante come subappaltabili, si conferma che la categoria OS6 è stata introdotta in sede di perizia di variante n. 4.*

*Le lavorazioni di cui alla richiesta di subappalto fanno parte dell'Atto Aggiuntivo e riguardano lavori di completamento non ricompresi nelle varianti fino ad oggi approvate, il cui corrispettivo definito a corpo, come dichiarato anche dall'Appaltatore nella nota in oggetto prot. 172/20 AR del 15/04/2020 "concerne la sola posa di materiale già presente in cantiere".*

*Al fine di poter valutare la riconducibilità delle lavorazioni oggetto delle richieste di subappalto evidenziate alla categoria OS6 alla categoria prevalente OG1 con ns nota prot. n.. 6214 del 04/07/2018, sulla base di parere legale, si riteneva necessario inoltrare richiesta al Progettista del PE al fine dell'aggiornamento delle categorie e dei relativi importi per le lavorazioni di cui si compone l'intervento, che sono state inizialmente "annegate" nella categoria OG1 e che ai sensi della Variante n.4, che ha individuato la categoria OS6 nel PE, possono trasmigrare dalla OG1*

alla OS6.

Posto che tale parere del progettista ad oggi non risulta pervenuto, per quanto noto a questa D.L., ai fini della procedura di autorizzazione al subappalto, le lavorazioni di cui alla richiesta potranno essere ricondotte alla categoria di lavori OGI tenuto conto che:

- il Consorzio Imprese Artigiane Installatori (C.I.A.I.) è qualificata, come da attestazione SOA presentata, in corso di validità, in categoria OGI per una classifica IIIbis di importo nettamente superiore a quelli di cui alla richiesta di subappalto; inoltre dalla Dichiarazione di iscrizione alla White List la ditta risulta essere iscritta alla White List della Prefettura di Milano per le “attività di fornitura di ferro lavorato” che sono attinenti alle lavorazioni di cui alla richiesta di subappalto;

- la Società COIVER CLADDING s.r.l., è qualificata, come da attestazione SOA presentata nelle categorie OS18A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO e OS18B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE;

ritenuto poco attinente la definizione della predetta categoria con le lavorazioni di cui alla richiesta, la ditta risulta anche iscritta nella Sezione Ordinaria della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi prot. n. 42788477 del 04/11/2019, e ha come oggetto sociale, tra gli altri, “Lavorazione del marmo, del legno, del vetro e di rivestimenti metallici e sintetici in genere quali componenti per l’edilizia e l’arredamento”, che risulta più pertinente alla definizione della categoria prevalente OGI; inoltre in merito all’elenco delle attrezzature in possesso della ditta sulla base della tipologia di macchina o attrezzatura riportate nella Dichiarazione Elenco Attrezzature del 09/04/2020 presentato, si evince che le attrezzature in proprietà o in uso della ditta subappaltatrice sono conformi alle lavorazioni da eseguire in subappalto.

Al fine delle verifiche di cui all’art. 118 c. 4 del D.Lgs. 163/2006, poiché l’Elenco Prezzi (ALLEGATO B) allegato al contratto di subappalto fa riferimento a voci/descrizioni di lavorazioni difficilmente individuabili e confrontabili con le voci dell’elenco prezzi di progetto, dato che è riportato una unica voce a corpo; su specifica richiesta del DL, l’appaltatore e il subappaltatore hanno prodotto sottoscrivendola apposita Dichiarazione ex art. 118 c. 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che si allega, con cui l’ATI affidataria attesta di praticare per le prestazioni affidate al subappaltatore, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto, con ribasso non superiore al 20%.

Ai fini della verifica dei tempi delle lavorazioni in subappalto con l’ultimazione dei lavori, in base a quanto indicato sul contratto di subappalto all’art. 4 “Termine di Ultimazione” e sull’Allegato F Cronoprogramma, i tempi per la realizzazione delle lavorazioni in subappalto di 60 giorni naturali risultano congrui con il programma dei lavori ultimo approvato facente parte della perizia di Variante n.7.

Si segnala infine che, come già esplicitato nella nota del DL in oggetto prot. n. 2973 del 01/04/2020, tecnicamente le lavorazioni di cui alla richiesta sono relative a montaggio di pannelli su struttura in alluminio per la quale questa D.L./D.O. ha più volte richiesto all’impresa approfondimenti tecnici oltre alla necessità, ai fini delle verifiche di idoneità dei pannelli di ardesia, di ottenere le schede tecniche del prodotto, dei collanti utilizzati, la DoP e le dichiarazioni che attestino anche l’adeguatezza del materiale per un’installazione esterna.

Poiché ad oggi tale documentazione tecnica non risulta a questa DL pervenuta, nonostante quanto dichiarato dall’Appaltatore nella nota prot. 164/20 AR del 03/04/2020 che “procederà a breve alla trasmissione dei suindicati approfondimenti tecnici”, per quanto di competenza nulla osta all’approvazione amministrativa del subappalto per gli atti della S.A., ma le lavorazioni di cui alla richiesta di subappalto potranno essere intraprese dall’appaltatore previa approvazione della D.L. dei documenti tecnici integrativi ad oggi mancanti di cui si sollecita nuovamente la trasmissione all’appaltatore.

L’autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza poiché le lavorazioni per le quali è richiesto il subappalto incidono sul rispetto del cronoprogramma approvato con la Perizia di Variante n. 7.”;

**accertata**, per quanto evidenziato nel citato parere della D.L., la rispondenza delle lavorazioni in questione agli interventi indicati in sede di offerta come subappaltabili;

**atteso** che, come precisato dall'ANAC con parere n. 192 del 10.7.2008, nel caso di Consorzi di Cooperative di imprese artigiane i requisiti di qualificazione speciale per l'esecuzione dei lavori devono essere posseduti *dal Consorzi e non da ciascuna delle imprese consorziate che partecipano al Consorzio*;

**considerata** l'iscrizione delle imprese CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI e COIVER CLADDING S.r.l alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, e dell'Impresa esecutrice NICOLAIEV CRACIUN LIVIU a quella di Torino;

**verificata** la regolarità contributiva, di cui al DURC on line, emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le seguenti imprese:

- CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI protocollo INPS\_19424386 con scadenza validità in data 18.06.2020;
- COIVER CLADDING S.r.l. protocollo INPS\_19501488 con scadenza validità in data 23.06.2020;
- NICOLAIEV CRACIUN LIVIU protocollo INAIL\_20737709 con scadenza validità in data 07.07.2020;

**considerato** che il CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18.4.2013, risulta iscritto presso la PREFETTURA DI MILANO *“nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* (cosiddetta White List) con scadenza 20.09.2020;

**considerato**, che l'Impresa COIVER CLADDING S.r.l., ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18.4.2013, risulta iscritta presso la PREFETTURA DI MILANO *“nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* (cosiddetta White List) con scadenza 04.12.2020;

**considerato** altresì che la suddetta A.T.I. subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione e di quanto evidenziato nel citato parere della D.L., in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui trattasi, nonché di regolarità contributiva;

**dato atto** che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

**vista** la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

**visto** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

**vista** la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

**attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

**tutto ciò premesso,**

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

## DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

- di autorizzare, con le precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. SCR n. 4452 del 03.06.2020, acclarato in pari data al prot. n. 21398/XST024, l'A.T.I. appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi all'affidamento del subappalto in capo all'A.T.I. CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI (Part. IVA 06080630962) con sede in Milano – Corso Sempione 15/ A, in qualità di mandataria, COIVER CLADDING S.r.l. (Part. IVA 06440260963) con sede in Cormano (MI), Via Angelo Bizzozzero 93, in qualità di mandante, per lavori di "*rivestimenti facciata in ardesia attinenti la categoria OS6*", riconducibili alla categoria prevalente OG1 in cui sono ricompresi, per l'importo presunto di Euro 85.400,00 compresi oneri di sicurezza per € 2.500,00 e oltre IVA , ripartiti, in forza dell'Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento sottoscritto in data 06.02.2020 alla presenza del Notaio Dottor Enrico TOMMASI iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, Rep. n. 46179, registrato a Monza e Brianza il 07.02.2020 al n. 3536 serie IT, secondo le seguenti quote:

- CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI 80%
- COIVER CLADDING S.r.l. 20%;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri